



INDUSTRIA 4.0 E IPER-AMMORTAMENTO

Nota informativa



Periodico di aggiornamento in materia legale e fiscale
Pubblicato e distribuito gratuitamente

© Copyright - CLARIUM S.r.l.

La presente newsletter non costituisce parere professionale e il relativo contenuto ha esclusivamente carattere informativo.

Gli articoli contenuti nella presente newsletter non possono essere riprodotti senza la preventiva espressa autorizzazione di CLARIUM.

La citazione o l'estrpolazione di parti del testo degli articoli è consentita a condizione che siano indicati gli autori e i riferimenti di pubblicazione sulla CLARIUM Newsletter

CLARIUM S.r.l.

Piazza Vittoria, 8 - 25122, Brescia
Tel: 030 46383 Fax: 030 7772229
www.clarium.it – info@clarium.it

1. **Iper-Ammortamento e Piano Industria 4.0**

Tra le molteplici disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2017, ex Legge di Stabilità (Legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016), particolare interesse meritano la **conferma del SUPER-AMMORTAMENTO e l'introduzione dello strumento dell'IPER-AMMORTAMENTO, per i beni finalizzati all'implementazione del modello "INDUSTRIA 4.0"**, che prevede che il valore fiscale del bene incentivato sia aumentato del **150%**. Vista l'importanza del nuovo strumento introdotto, il Ministero dello Sviluppo Economico ha in programma di realizzare, si attende per fine febbraio, una guida esplicativa per l'applicazione dell'agevolazione. La guida fornirà le corrette indicazioni alle imprese e agli enti di certificazione e periti coinvolti nell'applicazione dell'incentivo. In attesa dei citati chiarimenti anticipiamo alcuni dei punti chiave sulle agevolazioni in oggetto.

Come segnalato la Legge di Bilancio 2017 prolunga la validità del SUPER-AMMORTAMENTO, introdotto dalla Legge 208/15, prorogandone il termine al 31 dicembre 2017 oppure al 30 giugno 2018 qualora alla data del 31 dicembre 2017 l'ordine risulti accettato e sia stato pagato un acconto di almeno il 20%. La proroga non viene concessa per gli acquisti di veicoli e altri mezzi di trasporto. Vengono, inoltre, mantenute le esclusioni oggettive già previste per investimenti in:

- beni con aliquota di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- beni elencati nell'allegato n. 3 alla legge 208/15 (condotte e condutture, materiale rotabile, etc.).

Nel processo di sviluppo del modello "Industria 4.0", al fine di agevolare i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, è stata prevista una serie di beni strumentali (elencati all'**Allegato A** della citata Legge di Bilancio 2017) per i quali il valore fiscalmente riconosciuto ai fini dell'ammortamento è aumentato del 150%. Inoltre, qualora l'impresa che fruisce di tale maggiorazione provveda anche ad acquistare software (o più in genere sistemi informatici) compresi tra quelli dell'**Allegato B** della medesima Legge e purché anch'essi siano collegati al modello "Industria 4.0", il relativo costo d'acquisto fruisce, ai fini dell'ammortamento fiscale, di una maggiorazione del 40%. In questo senso, salvo future smentite da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e/o dell'Agenzia delle Entrate, sono da ritenersi agevolabili anche investimenti riguardanti, tra l'altro, la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (ad esempio, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud computing); la progettazione di sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni; il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle

macchine e dei sistemi di produzione; la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi, ecc.

Come anticipato, **i beni che possono fruire dell'IPER-AMMORTAMENTO sono quelli elencati nell'Allegato A accluso alla Legge di Bilancio 2017.** Esso riporta l'elenco dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 dividendoli in tre macro categorie:

1. beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
2. sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;
3. dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica « 4.0 ».

Nella categoria 1, “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”, rientrano, ad esempio, macchine utensili destinate ad una serie di operazioni (asportazione, assemblaggio, ecc.); robot e sistemi robotizzati; magazzini automatizzati e interconnessi; macchine, strumenti e dispositivi automatizzati per la logistica; strumenti per il trattamento e recupero di residui. Tutte le macchine facenti parti di questa categoria, per essere agevolabili, dovranno, però, essere “dotate delle seguenti caratteristiche:

- controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
- interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
- rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro”.

Altra condizione da soddisfare è che tutte le macchine siano dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

- a) sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
- b) monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
- c) caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema

- cyberfisico);
- d) dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti;
 - e) filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti".

La categoria 2, "Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità" comprende, ad esempio, sistemi di misura – a coordinate e non – per la verifica dei requisiti geometrici di prodotto; sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali); sistemi intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici; strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso, in modo da consentire il monitoraggio delle prestazioni dei prodotti nel tempo.

Nella categoria 3, "Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0", rientrano, tra l'altro, postazioni di lavoro adattabili in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori; sistemi per il sollevamento/traslazione di carichi o oggetti esposti ad alte temperature; dispositivi wearable e di realtà aumentata nonché apparecchiature di comunicazione tra operatore e sistema produttivo; interfacce uomo-macchina (Human Machine Interface, HMI) intelligenti.

Per quanto riguarda **il periodo in cui tali investimenti devono considerarsi agevolabili**, analogamente a quanto ora stabilito per il super-ammortamento, il periodo temporale nel quale opera la maggiorazione da IPER-AMMORTAMENTO **inizia con l'entrata in vigore della Legge di stabilità (1 gennaio 2017) e ha termine al 31 dicembre 2017 oppure al 30 giugno 2018** qualora alla data del 31 dicembre 2017 l'ordine risulti accettato e sia stato pagato un acconto di almeno il 20%. Si precisa che qualora l'esercizio in cui avviene l'acquisto non coincida con l'esercizio in cui il bene entra in funzione, l'ammortamento potrà essere conteggiato solo in tale ultimo esercizio, come chiarito dalla Circolare 23 dell'Agenzia delle Entrate del 2016. La maggiorazione opera in parallelo con l'ammortamento, pertanto un bene acquistato nel 2017, con i requisiti formali e sostanziali richiesti, ma entrante in vigore nel 2018 fruirà del beneficio ma solo

nel 2018.

Superfluo ricordare che anche la maggiorazione del super e dell'IPER-AMMORTAMENTO nell'esercizio di entrata in funzione del bene sono ridotte al 50%.

Per fornire alcuni numeri sul **beneficio fiscale dell'agevolazione** in oggetto, non considerando il costo finanziario connesso all'indebitamento necessario per l'investimento e valutando per il 2017 l'IRES al 24% e l'IRAP al 3,9%, il costo di acquisto di un bene soggetto a IPER-AMMORTAMENTO genera un risparmio di imposta complessivo del 41,85% da ripartire sul periodo di ammortamento del bene e dell'11,16% per l'acquisto di software.

Ribadito che i beni agevolati con una maggiorazione o con l'altra (SUPER/IPER-AMMORTAMENTO) debbano essere "nuovi", tra essi vanno considerati anche i beni utilizzati per dimostrazione in uno show room. Su questo concetto, la Circolare citata precedentemente è decisamente precisa. La norma, per ora, non indica nulla per le acquisizioni dei beni agevolati tramite la locazione finanziaria. Su questo punto sarà indispensabile un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, la formulazione della norma sembra confermare anche per questa ulteriore agevolazione le esclusioni oggettive già previste, e ora confermate, per il super ammortamento (aliquota di ammortamento inferiore al 6,5%, fabbricati e costruzioni e condotte e condutture, vedi sopra riportati). Tuttavia, data la natura dei cespiti considerati nell'IPER-AMMORTAMENTO, tali esclusioni non vengono ad avere particolare rilevanza per la nuova agevolazione.

Da un punto di vista formale, per fruire dell'agevolazione costituita dall' IPER-AMMORTAMENTO – sia per i beni che per i conseguenti software – l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione attestante che il bene è previsto negli elenchi **(di cui agli Allegati A,B)** previsti dalla Legge per i cespiti agevolabili ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

La dichiarazione da produrre dovrà essere rilasciata dal Legale rappresentante dell'impresa per i beni di costo di acquisizione non superiore a 500.000 euro; mentre per i beni di costo superiore la dichiarazione dovrà essere rilasciata, sotto forma di perizia giurata, da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei relativi albi professionali o da un ente certificatore accreditato. In buona sostanza, il legale rappresentante o un terzo individuato dovranno certificare due aspetti:

- A. l'appartenenza del bene, o del software, alla lista dei cespiti agevolabili;
- B. la sua interconnessione al modello "industria 4.0". Su questo aspetto il Ministero dovrà fornire opportune precisazioni senza le quali la perizia giurata risulterà problematica e la probabilità di contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate risulterà molto elevata.



Piazza della Vittoria 8
25122 - Brescia
Tel.: +39 030 46383
Fax: +39 030 7772229
e-mail: info@clarium.it
www.clarium.it
